

Deliberazione n. 75/2013

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Ennio COLASANTI	Presidente
Luisa D'EVOLI	Consigliere (relatore)
Alessandro BENIGNI	Referendario
Francesco BELSANTI	Referendario
Claudio GUERRINI	Referendario

nell'adunanza dell'11 ottobre 2013 ha assunto la seguente deliberazione.

Vista la lettera con la quale il Sindaco del Comune di Lavagna ha rivolto alla Sezione richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 66 del 10 ottobre 2013 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito, nell'adunanza del 10 ottobre 2013, il magistrato relatore Cons. Luisa D'Evoli;

PREMESSO:

Con istanza in data 27 marzo 2013, prot. 9147 trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 23 del 3 aprile 2013 - assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 5 aprile 2013 con il n. 00001534- 05/03/2013-SC_LIGT85-A - il Sindaco del Comune di Lavagna ha formulato una richiesta di parere in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 78 del 2010, che prevede, a decorrere dall'anno 2011, la decurtazione del 50% delle spese di formazione nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno 2009, chiedendo se il predetto limite di spesa sia derogabile in presenza

di obblighi formativi previsti dalla legge.

Il Comune chiede in particolare se rientrano nelle possibilità di deroga al limite di spesa introdotto dall'art. 6, comma 13, del d.l. n. 78 del 2010 la formazione prevista dalla legge n. 196 del 2003 in materia di trattamento dei dati personali, la formazione prevista per la prevenzione del fenomeno del mobbing nell'ambito degli obblighi di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81 del 2008, la formazione prevista dalla legge n. 190 del 2012 quale contenuto obbligatorio dei piani di prevenzione della corruzione.

Il Comune, nel formulare la richiesta di parere, richiama al riguardo un precedente interpretativo della Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 116 del 2011), nel quale è stato affermato che il limite di spesa introdotto dall'art. 6, comma 13, del d.l. n. 78 del 2010 si applica ove l'ente locale abbia poteri discrezionali in ordine alla decisione di autorizzare o meno la spesa e non in presenza di obblighi formativi previsti dalla legge, nel qual caso verrebbe meno la discrezionalità dell'ente.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

1. La richiesta di parere all'odierno esame tende sostanzialmente ad ottenere una interpretazione dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 78 del 2010, che prevede, a decorrere dall'anno 2011, la decurtazione del 50% delle spese di formazione nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno 2009, ed in particolare una valutazione sui limiti delle deroghe ammissibili al predetto limite di spesa in presenza di obblighi formativi previsti dalla legge.

2. In via preliminare, osserva il Collegio che la richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

La stessa può ritenersi parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo della attinenza del quesito alla "materia della contabilità pubblica", giacché il quesito è formulato in relazione all'applicazione di norme che pongono precisi obiettivi di finanza pubblica.

3.1. Nel merito, occorre richiamare il comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010.

La norma prevede che *"a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009"*.

3.2. Sulla portata applicativa della norma in relazione alle possibilità di deroga ai limiti di spesa si è espressa la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione richiamata dal Comune n. 116 del 2011.

In particolare, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha affermato che *"il contenimento nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, previsto dalla norma, presuppone che l'ente locale abbia poteri discrezionali in ordine alla decisione di autorizzare o meno l'intervento formativo"*, mentre *"laddove disposizioni di legge prevedano come obbligatori specifici interventi formativi deve ritenersi che venga meno la discrezionalità dell'ente locale nell'autorizzazione della spesa e, pertanto, i poteri di contenimento della stessa"*. In sostanza la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ritiene che *"la disposizione contenuta nel co. 13 dell'art. 6 del d.l. n. 78 sia riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall'ente locale e non riguardi le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge, collegate allo svolgimento di particolari attività"*.

3.2. Ritiene il Collegio di non doversi discostare dall'indirizzo interpretativo sopra richiamato, per cui va affermato che il limite di spesa previsto dall'art. 6, comma 13, del d.l. n. 78 del 2010 non è applicabile in presenza di obblighi formativi

previsti dalla legge. Va precisato tuttavia che rientra nella valutazione dell'Amministrazione la delimitazione del confine tra scelte di natura discrezionale e attuazione di obblighi previsti dalla legge in presenza di disposizioni che prevedono misure finalizzate alla formazione del personale. Ciò vale, a titolo esemplificativo, per i casi prospettati dall'Ente ove si richiama la legge n. 196 del 2006, che all'art. 83 prevede iniziative formative finalizzate all'attuazione di idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza, ma circoscrive tali obblighi formativi alla messa in atto di procedure dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute, sebbene al riguardo più in generale vadano richiamati gli indirizzi dettati con il decreto ministeriale n. 1 dell'11 febbraio 2005. Analogamente, un'attenta valutazione della delimitazione del confine tra scelte di natura discrezionale e attuazione di obblighi previsti dalla legge in presenza di disposizioni che prevedono misure finalizzate alla formazione del personale va fatta con riferimento al caso prospettato dall'Ente a proposito della formazione prevista per la prevenzione del fenomeno del mobbing nell'ambito degli obblighi di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81 del 2008. Diversamente, in presenza di disposizioni come quelle richiamate dall'Ente a proposito della legge n. 190 del 2012, la previsione di obblighi formativi non lascerebbe margini discrezionali all'Amministrazione, rientrando le iniziative formative nel contenuto obbligatorio dei piani di prevenzione della corruzione ai sensi del comma 9, lett. b) della medesima legge.

Ritiene, pertanto, il Collegio che, a prescindere dai casi specifici prospettati dall'Ente nella presente richiesta di parere, vada ribadito il principio secondo cui il limite di spesa previsto dall'art. 6, comma 13, del d.l. n. 78 del 2010 non è applicabile in

presenza di obblighi formativi previsti dalla legge, fermo restando che rientra nella valutazione dell'Amministrazione la delimitazione del confine tra scelte di natura discrezionale e attuazione di obblighi previsti dalla legge in presenza di disposizioni che prevedono misure finalizzate alla formazione del personale.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Lavagna.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Funzionario Preposto all'attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune.

Così deliberato in Genova nell'adunanza dell'11 ottobre 2013.

Il Magistrato Estensore

(Luisa D'Evoli)

Il Presidente

(Ennio Colasanti)

Depositata l'11 ottobre 2013.

Il Funzionario Preposto

(Dott. Michele Bartolotta)